



Directors & Officers elite III - Insurance Policy

Contratto di Assicurazione per la responsabilità civile
per amministratori, dirigenti e sindaci

Il presente fascicolo informativo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa





NOTA INFORMATIVA

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente nota informativa: 30/11/2010

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della medesima Autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico della Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento ISVAP n. 35.

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di assicurazione.

Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza, che prevarranno sulla nota informativa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- ACE European Group Ltd. è una società di diritto inglese, soggetta alla supervisione dell'autorità di vigilanza del settore assicurativo nel Regno Unito (FSA) ed operante in Italia in regime di libero stabilimento. La società ha sede legale nel Regno Unito al seguente indirizzo: ACE Building, 100 Leadenhall St, Londra, Regno Unito. Il contratto viene stipulato con la sede secondaria di ACE European Group Ltd., la cui sede in Italia è in viale Monza 258, 20128 Milano, tel. 02. 27.095 1, fax. 02. 27.095.333.
- Sito internet: www.aceeurope.it
- Indirizzo di posta elettronica: info.ace.italy@acegroup.com.
- ACE European Group Ltd - Direzione generale per l'Italia, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. I.00043, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto di ACE European Group Ltd. è pari a £ 825,307 mil, e comprende il capitale sociale pari a £ 544,741 ml. e le riserve patrimoniali pari a £ 280,566 ml. L'indice di solvibilità dell'impresa, inteso come il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 3,9.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.

Avvertenza:
Salvo disdetta da inviarsi con almeno trenta giorni di preavviso la polizza si rinnoverà per un ulteriore anno.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Nei limiti di quanto contrattualmente previsto, la polizza prevede le seguenti coperture:

- A) L'Assicuratore pagherà, per conto degli assicurati, tutte le Perdite derivanti da una Richiesta di Risarcimento notificata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Assicurazione o la Garanzia Postuma (qualora applicabile), per un Atto Illecito o per un Atto Illecito



- relativo a Rapporti di Lavoro, commesso dopo la Data di Retroattività, salvo il caso in cui la Società abbia già rimborsato l'Assicurato.
- B) L'Assicuratore pagherà, per conto della Società, tutte le Perdite derivanti da una Richiesta di Risarcimento notificata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Assicurazione o la Garanzia Postuma (qualora applicabile), per un Atto Illecito o per un Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro commesso dopo la Data di Retroattività, che la Società è giuridicamente obbligata od autorizzata a pagare agli Assicurati come anticipo o rimborso in forza di leggi o validi accordi scritti.
 - C) L'Assicuratore pagherà per conto degli Assicurati tutte le Spese di Rappresentanza Legale in relazione ad un'Indagine per la quale la presenza di un Assicurato è richiesta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.
 - D) L'Assicuratore pagherà per conto della Società tutte le Spese di Rappresentanza Legale in relazione ad un'Indagine per la quale la presenza di un Assicurato è richiesta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e che la Società è giuridicamente obbligata od autorizzata a pagare agli Assicurati come anticipo o rimborso in forza di leggi o validi accordi scritti.

Si rinvia all'art. 1 (Oggetto dell'assicurazione) per gli aspetti di dettaglio. La presente polizza prevede, inoltre, una serie di estensioni dettagliate agli articoli 5 (Garanzia Postuma) e 7 (Estensioni) delle Condizioni di Assicurazione, ai quali si rinvia.

Avvertenza:

Il Contratto è soggetto a condizioni di assicurabilità, esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione della garanzia che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dei seguenti articoli: articolo 1 (Oggetto dell'assicurazione), articolo 1.a (Polizza Claims Made), articolo 3 (Esclusioni), articolo 4.5 (Fusioni ed Acquisizioni), articolo 7 (Estensioni) e delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, la copertura assicurativa prestata dalla presente polizza opera per tutte le Richieste di Risarcimento notificate per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Assicurazione, od il periodo di Garanzia Postuma qualora previsto, per un Atto Illecito od Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro commesso dopo la Data di Retroattività indicata al Punto 5 della Scheda di Polizza. A tal proposito, si rinvia all'articolo 1.a (Polizza "Claims Made") per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Il Contratto è soggetto a franchigie, scoperti e massimali. A tal proposito, in particolare, si richiama l'attenzione sul contenuto della Scheda di Polizza ed al contenuto degli articoli 4.1 (Limite di responsabilità) e 4.2 (Franchigia e/o scoperto) della Condizioni di Assicurazione.

Di seguito è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione della franchigia e del massimale:

Massimale: Euro 1.000.000
Sottolimite: Euro 250.000
Richiesta di risarcimento: Euro 800.000
Franchigia: Euro 0
Danno liquidabile: Euro 250.000

4 Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità

Avvertenza:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione o dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del Contratto di Assicurazione.

Si richiama l'articolo 6 (Dichiarazioni rese nel questionario e responsabilità individuale) delle Condizioni Generali per gli aspetti di dettaglio.





5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti e le diminuzioni del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

A titolo esemplificativo:

- (i) una circostanza che può costituire un aggravamento del rischio è il cattivo andamento societario (perdite, patrimonio netto negativo, scarsa liquidità);
- (ii) una circostanza che può costituire una diminuzione del rischio è l'alienazione di un ramo d'azienda.

6. Premi

Il premio è "unico" e viene cioè corrisposto una sola volta per l'intero Periodo Contrattuale, secondo il frazionamento indicato nel certificato di polizza. Il premio viene corrisposto all'intermediario che ha in carico la polizza o in alternativa, ove concordato, direttamente alla Compagnia mediante bonifico bancario.

Si richiama la Scheda di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

In caso di attivazione a scadenza della Garanzia postuma o di estensioni alle Garanzie sopra descritte potrebbe essere necessario il pagamento di integrazioni di premio, di volta in volta descritte ove si disciplina la singola garanzia e comunque individuale nella Scheda di Polizza.

Avvertenza:

Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell'Intermediario.

7. Rivalse

Non è previsto il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

8. Diritto di recesso

Avvertenza:

Non sono previste clausole di recesso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile alla Polizza è la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente.

I premi di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge che sono il 21,25% + 1% di imposta antiracket.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:

In caso di sinistro, l'Assicurato deve tempestivamente denunciare l'evento (fornendo una descrizione dettagliata dello stesso). In caso di cessazione del Periodo di Assicurazione, la notifica deve essere fatta in ogni caso entro e non oltre 45 giorni dopo la cessazione del Periodo di Assicurazione.

Si rinvia all'articolo 4.3 (Richieste di risarcimento ed Indagini) delle Condizioni di Assicurazione





per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Ace European Group Ltd. – Direzione generale per l'Italia – Ufficio Reclami – viale Monza 258, 20128 Milano, tel. 02.27.095 400, fax. 02.27.095.452 email: ufficio.reclami@acegroup.com

L'Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma – corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Impresa e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).

L'esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Financial Ombudsman Service (organismo di diritto inglese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione del Regno Unito) South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, UK, Tel. 00 20 7964 0500, Fax 00 20 7964 1001, Indirizzo e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all'ISVAP, all'indirizzo sopra indicato, che provvederà all'inoltro alla Financial Ombudsman Service, con il preventivo consenso dell'esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'ISVAP all'esponente. Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'autorità giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

In caso di controversia in merito all'allocatione della Perdita e/o dei Costi di Difesa ai sensi dell'articolo 4.4 (iii) delle Condizioni di Assicurazione, l'Assicuratore a sua discrezione o l'Assicurato (o la Società se del caso) dovranno sottoporre la controversia ad un collegio arbitrale. Si rinvia all'articolo 4.4. (iv) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.





GLOSSARIO

La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione.

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURATO: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

ASSICURAZIONE: operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, l'integrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile con questa forma, la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

ASSICURAZIONE A VALORE INTERO: forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde al valore complessivo delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE: contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

ASSICURAZIONE DI COSE: forma di copertura avente per oggetto uno o più beni determinati del patrimonio dell'assicurato, il cui valore può essere esattamente calcolato.

CARENZA: periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

CARICAMENTI: parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

CONFLITTO DI INTERESSI: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello della Contraente.

CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

DECORRENZA DELLA GARANZIA: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

FASCICOLO INFORMATIVO: l'insieme della documentazione informativa da consegnare alla Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione.

FRANCHIGIA: importo prestabilito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.





IMPRESA: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.

INDENNIZZO: la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

LIQUIDAZIONE: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

PERITO: libero professionista incaricato dall'Impresa di stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'ISVAP.

POLIZZA: il documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

PREMIO: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

RISARCIMENTO: la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RIVALSA: diritto che spetta all'Impresa nei confronti dell'Assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l'Impresa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOMMA ASSICURATA: importo nei limiti del quale l'Impresa si impegna a fornire la propria prestazione.

SURROGAZIONE: facoltà dell'Impresa che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto illecito di un terzo.

VALORE A NUOVO: espressione con la quale vengono indicate le coperture assicurative che consentono di garantire un Indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. Nelle garanzie incendio prende il nome di ricostruzione a nuovo.

VALORE ASSICURATO: rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad Assicurazione.



INDICE

Contenuti

1. **Oggetto dell'assicurazione**
2. **Definizioni**
3. **Esclusioni**
4. **Condizioni**
 - 4.1 **Limite di responsabilità**
 - 4.2 **Franchigia e/o scoperto**
 - 4.3 **Richieste di Risarcimento e Indagini**
 - 4.4 **Anticipo dei Costi di Difesa ed allocazione della Perdita**
 - 4.5 **Fusioni ed Acquisizioni**
 - 4.6 **Altra assicurazione**
 - 4.7 **Surrogazione**
 - 4.8 **Autorizzazione**
 - 4.9 **Cessione di diritti di polizza**
 - 4.10 **Interpretazione della polizza**
 - 4.11 **Diritti dei terzi**
 - 4.12 **Proroga dell'Assicurazione e pagamento del premio**
5. **Garanzia Postuma**
6. **Dichiarazioni rese nel Questionario e responsabilità individuale**
7. **Estensioni**
 - 7.1 **Società Controllate**
 - 7.2 **Amministratori indipendenti**
 - 7.3 **Amministratori o Dirigenti Ritirati**
 - 7.4 **Fusioni ed Acquisizioni: "run-off "**
 - 7.5 **Amministratori e Dirigenti delle Società Partecipate**
 - 7.6 **"Corporate Manslaughter"**
 - 7.7 **Acquisizione da parte del management ("management buy-out")**
 - 7.8 **Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori**
 - 7.9 **Spese di pubblicità**
8. **Azionisti e soci**
9. **Esclusione della responsabilità civile professionale**





DIRECTORS & OFFICERS

Polizza "CLAIMS MADE"

A fronte del pagamento del premio indicato nel Punto 9 della Scheda di Polizza, considerato quanto dichiarato nel Questionario l'Assicuratore conviene con la Contraente quanto segue:

1. Oggetto dell'assicurazione

- A L'Assicuratore pagherà per conto degli Assicurati tutte le Perdite derivanti da una Richiesta di Risarcimento notificata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Assicurazione o la Garanzia Postuma (qualora applicabile) per un Atto Illecito o per un Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro commesso dopo la Data di Retroattività indicata al Punto 5 della Scheda di Polizza, eccettuato il caso e fino alla misura in cui la Società abbia già rimborsato l'Assicurato.
- B L'Assicuratore pagherà per conto della Società tutte le Perdite derivanti da una Richiesta di Risarcimento notificata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Assicurazione o la Garanzia Postuma (qualora applicabile) per un Atto Illecito o per un Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro commesso dopo la Data di Retroattività indicata al Punto 5 della Scheda di Polizza che la Società è giuridicamente obbligata od autorizzata a pagare agli Assicurati come anticipo o rimborso in forza di leggi o validi accordi scritti.
- C L'Assicuratore pagherà per conto degli Assicurati tutte le Spese di Rappresentanza Legale in relazione ad un'Indagine per la quale la presenza di un Assicurato è richiesta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.
- D L'Assicuratore pagherà per conto della Società tutte le Spese di Rappresentanza Legale in relazione ad un'Indagine per la quale la presenza di un Assicurato è richiesta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e che la Società è giuridicamente obbligata od autorizzata a pagare agli Assicurati come anticipo o rimborso in forza di leggi o validi accordi scritti.

A parziale deroga del disposto dell'art. 1900, comma 1, c.c. la copertura assicurativa è estesa alla colpa grave degli Assicurati.

Qualora la Società fosse una società a partecipazione pubblica, cioè una società partecipata dallo Stato o da un ente pubblico, la copertura assicurativa per le Perdite cagionate allo Stato, a enti pubblici ed alla Società con colpa grave e la responsabilità amministrativa e contabile è prestata solo a favore di quegli Assicurati che abbiano richiesto e pagato questa specifica estensione di garanzia con documento separato.

1.a Polizza "Claims Made"

La copertura assicurativa prestata dalla presente polizza opera entro il Massimale specificato nel Punto 3 della Scheda di Polizza per tutte le Richieste di Risarcimento notificate per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Assicurazione, od il periodo di Garanzia Postuma qualora previsto, per un Atto Illecito od Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro come specificato nell'art. 1. Oggetto dell'assicurazione commesso dopo la Data di Retroattività indicata al Punto 5 della Scheda di Polizza.

2. Definizioni

- 2.1 Amministratore o Dirigente significa qualunque persona fisica che era, è o sarà:
 - (i) amministratore o dirigente della Società, compresi i soggetti indicati negli articoli 2380 bis e s.s. del c.c., 2409 octies e s.s. del c.c., 2409 sexiesdecies e s.s. del c.c., e le figure equivalenti in qualunque altro ordinamento giuridico;
 - (ii) amministratore di fatto;
 - (iii) amministratore indipendente (come definito nel Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana).
- 2.2 Amministratore o Dirigente Ritirato significa un Amministratore o Dirigente che ha cessato la carica dal proprio ufficio prima della cessazione del Periodo di Assicurazione per qualunque ragione che non sia un'interdizione (per motivi personali e/o professionali) dal ricoprire la predetta carica.
- 2.3 Assicurato significa una persona fisica che era, è o sarà:
 - (i) Amministratore (anche Amministratore "di fatto") o Dirigente;
 - (ii) "Shadow Director" di una società come conseguenza di essere un Amministratore, Dirigente o prestatore di lavoro delle Società;
 - (iii) Dipendente;
 - (iv) prestatore di lavoro della Società, non altrimenti incluso nel novero degli Assicurati, in relazione a Richieste di Risarcimento nei quali questo prestatore di lavoro è indicato come co-imputato o litisconsorte di qualunque Amministratore o Dirigente;
 - (v) il coniuge di un Amministratore, Dirigente o Sindaco, ma solo dove la Richiesta di Risarcimento deriva da un Atto Illecito di questo Amministratore o Dirigente;





DIRECTORS & OFFICERS

- (vi) l'erede o il legale rappresentante di una persona deceduta che era Amministratore, Dirigente o Sindaco della Società al momento dell'Atto Illecito su quale si basa la Richiesta di Risarcimento;
- (vii) il legale rappresentante di un Amministratore, Dirigente o Sindaco in caso di incapacità, insolvenza o fallimento di questo Amministratore, Dirigente o Sindaco;
- (viii) i membri del Collegio Sindacale;
- (ix) i membri dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01;
- (x) l'investor relator di cui all'art. 2.2.3 punto3, lettera j, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. del 21/12/05 e successive variazioni;

resta inteso che la qualifica di Assicurato non comprende un revisore esterno.

2.4 Assicuratore significa la ACE EUROPEAN GROUP Ltd.

2.5 Atto Illecito significa qualunque:

- (i) reale o presunta violazione di un dovere fiduciario, errore, omissione, errata e/o falsa dichiarazione, negligenza o violazione di doveri da parte di un Assicurato mentre agisce in qualità di Amministratore, Dirigente o Dipendente della Società o di una Società Partecipata; o
- (ii) reale o presunto Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro avanzato nei confronti di un Assicurato con riferimento alla sua qualità; o
- (iii) pretesa avanzata nei confronti di un Amministratore o Dirigente in relazione al suo status di Amministratore o Dirigente della Società,

commesso dopo la Data di Retroattività indicata al Punto 5 della Scheda di Polizza.

2.6 Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro significa un/a reale o presunto/a:

- (i) licenziamento illecito o illegittimo;
- (ii) dimissioni rassegnate per fatto o colpa del datore di lavoro o impugnate per vizi della volontà;
- (iii) violazione scritta o verbale del contratto di lavoro;
- (iv) falsa rappresentazione della posizione di lavoro;
- (v) discriminazione;
- (vi) molestia;
- (vii) ingiusto diniego di assunzione o promozione;
- (viii) ingiusta privazione di opportunità di carriera;
- (ix) ingiusta forma di disciplina;
- (x) errore nel determinare una posizione o valutazione negligente;
- (xi) errore nel fornire accurate referenze;
- (xii) invasione della privacy;
- (xiii) Ritorsione;
- (xiv) violazione di doveri comunque commessa da o per conto dell'Assicurato in relazione ad un rapporto di lavoro con la Società di qualsiasi prestatore di lavoro passato, presente o potenziale.

2.7 "Corporate Manslaughter" significa il procedimento penale nei confronti di un Amministratore, Dirigente o Dipendente per omicidio colposo o preterintenzionale compreso un presunto omicidio colposo o preterintenzionale, in relazione all'attività della Società.

2.8 Costi di Difesa significa qualunque parcella legale, costo e spesa sostenuta dall'Assicurato con il consenso scritto dell'Assicuratore, che non potrà essere irragionevolmente negato, e che è necessaria per difendere o appellare e/o impugnare qualunque pronuncia provvisoria o definitiva in relazione ad una Richiesta di Risarcimento (compresa la cauzione per le spese d'appello, senza alcun obbligo da parte dell'Assicuratore). I Costi di Difesa sono prestati nel limite del quarto del Massimale indicato al Punto 3 della Scheda di Polizza ed in eccesso allo stesso (art. 1917 C.C.).

2.9 Data di Continuità è la data indicata al Punto 6 della Scheda di Polizza di stipula della prima polizza di assicurazione con l'Assicuratore.

2.10 Data di Retroattività è la data indicata al Punto 5 della Scheda di Polizza prima della quale gli Atti Illeciti commessi dall'Assicurato non sono coperti dalla presente assicurazione.

2.11 Dipendente significa qualunque persona fisica che era, è o potrebbe essere:

- (i) prestatore di lavoro della Società per un Atto Illecito che ha commesso o che si sostiene abbia commesso in una funzione manageriale o di supervisione; o
- (ii) prestatore di lavoro della Società per un Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro.

2.12 Ente No-Profit significa un'associazione senza fini di lucro o un'associazione di categoria o professionale dotate di personalità giuridica nell'ordinamento giuridico Italiano, o dell'equivalente forma negli altri ordinamenti giuridici.





DIRECTORS & OFFICERS

- 2.13 Garanzia Postuma significa il periodo di tempo indicato nei Punti 10(a) e 10(b) della Scheda di Polizza successivo al giorno di cessazione del Periodo di Assicurazione durante il quale (fermo restando quanto stabilito all'art. 5) l'Assicurato abbia ricevuto e notificato all'Assicuratore una Richiesta di Risarcimento scritta riferita ad un Atto Illecito occorso prima della cessazione del Periodo di Assicurazione.
- 2.14 Indagine significa:
- (i) al di fuori degli Stati Uniti d'America, una indagine ufficiale, un esame/audizione ufficiale, un interrogatorio ufficiale in relazione agli affari od alle attività della Società per le quali la presenza di un Assicurato è richiesta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione;
 - (ii) negli Stati Uniti d'America:
 - (a) qualunque indagine civile, penale, amministrativa o di autorità di controllo in relazione agli affari od alle attività della Società per le quali la presenza di un Assicurato è richiesta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, una volta che l'Assicurato è stato identificato per iscritto dalle autorità investigative come la persona nei cui confronti può essere intrapreso un procedimento civile, penale, amministrativo o di autorità di controllo con la notifica di un atto di citazione o di un atto equivalente ("the service of a complaint or similar pleading"), di un atto di imputazione o di un atto equivalente ("the return of an indictment or similar document") o di un avviso di garanzia ("the receipt or filing of a notice of charges"); o
 - (b) un'indagine in relazione agli affari od alle attività della Società da parte della Securities and Exchange Commission o di una simile autorità statale o di un Grand Jury, con la notifica di una comunicazione giudiziaria ("subpoena") nei confronti di un Assicurato.
- 2.15 Inquinamento significa il reale, presunto o minacciato scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuga di un qualunque Inquinante in forma solida, liquida, gassosa, odorosa, rumorosa, vibrante, radioattiva, od in qualunque altra forma.
- 2.16 Inquinante significa qualunque agente contaminante, irritante, o qualunque altra sostanza che riguardi a titolo esemplificativo e non limitativo petrolio e suoi derivati, fumi, vapori, fuliggini, amianto, materiali contenenti amianto, acidi, sostanze alcaline, materiali nucleari o radioattivi, sostanze chimiche e rifiuti. Rifiuti include i materiali che possono essere riciclati, rigenerati o recuperati.
- 2.17 Perdita
- (i) significa qualunque danno, riconosciuto anche da pronuncia provvisoria o definitiva e transazione in forza della quale un Assicurato è giuridicamente obbligato in relazione ad una Richiesta di Risarcimento;
 - (ii) include le Spese di Rappresentanza Legale;
 - (iii) include i danni punitivi ed esemplari laddove assicurabili per legge, eccetto che per un Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro (a condizione che questa limitazione non sia riferita ad una Richiesta di Risarcimento per diffamazione, anche se questa Richiesta di Risarcimento riguarda un Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro);
 - (iv) esclude multe, sanzioni od ammende stabilite per legge, e tutto ciò che è considerato inassicurabile per legge;
 - (v) esclude tasse e/o imposte o somme di denaro da pagare in relazione a tasse e/o imposte;
 - (vi) esclude l'applicazione di multipli di un qualunque risarcimento.
- 2.18 Periodo di Assicurazione significa il periodo di tempo indicato al Punto 2 della Scheda di Polizza.
- 2.19 Questionario significa la proposta-questionario sottoposta dalla Contraente e/o da un qualunque Assicurato in applicazione di questa polizza e tutte le informazioni ed i documenti di accompagnamento (es. bilanci e relative relazioni) ed anche la proposta-questionario e tutte le informazioni ed i documenti di accompagnamento riferiti a polizze precedenti con l'Assicuratore di cui questa polizza è la sostituzione, il rinnovo o la continuazione.
- 2.20 Richiesta di Risarcimento significa
- (i) qualunque Richiesta Scritta formulata nei confronti dell'Assicurato per uno specifico Atto Illecito in cui si chiedono danni; o
 - (ii) qualunque procedimento civile o arbitrale nei confronti dell'Assicurato; o
 - (iii) qualunque procedimento penale nei confronti dell'Assicurato; o
 - (iv) qualunque procedimento amministrativo o di un'autorità di vigilanza intrapreso nei confronti dell'Assicurato per uno specifico Atto Illecito;
- notificato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.
- 2.21 Richiesta Scritta significa una richiesta scritta in forza della quale in caso di Richiesta di Risarcimento si può essere citati in giudizio.
- 2.22 Ritorsione significa un Atto Illecito commesso da un Assicurato in relazione a o che si suppone sia in risposta a qualcuna delle seguenti attività:



DIRECTORS & OFFICERS

- (i) la divulgazione o l'intenzione che un prestatore di lavoro fa di divulgare ad un superiore o ad un'autorità pubblica un qualunque atto commesso da un Assicurato che si suppone sia in violazione di legge di qualunque Stato, territorio o giurisdizione;
 - (ii) il reale o tentato esercizio da parte di un prestatore di lavoro di un qualunque diritto che questo prestatore di lavoro ha per legge, inclusi i diritti stabiliti da una qualunque legge relativa ai diritti dei lavoratori.
- 2.23 Scheda di Polizza significa la scheda di questa polizza.
- 2.24 "Shadow Director" significa qualunque Amministratore o Dirigente che agisce come amministratore nell'ombra così come definito:
- (i) dalla sezione 741(2) del Companies Act del 1985 (e successive modificazioni) di una qualunque società che è stata costituita o che si trova nel Regno Unito; o
 - (ii) da qualunque altra legge equivalente in un altro ordinamento giuridico.
- 2.25 Società significa la Contraente indicata nel Punto 1 della Scheda di Polizza e le sue Società Controllate.
- 2.26 Società Controllata significa una società di cui la Contraente indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza direttamente o indirettamente detiene il controllo ai sensi dell'art. 2359 punti 1, 2 e 3 c.c., ed inoltre:
- (i) detiene il controllo attraverso la maggioranza dei diritti di voto; o
 - (ii) detiene il controllo attraverso il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione (o organo equivalente); o
 - (iii) detiene il controllo, grazie ad un accordo scritto con gli altri azionisti, della maggioranza dei diritti di voto; o
 - (iv) detiene più della metà del capitale sociale.
- 2.27 Società Partecipata significa:
- (i) qualunque società di cui la Società possiede, prima o dopo la decorrenza del Periodo di Assicurazione, tra il 5% ed il 50% del capitale e dei diritti di voto; o
 - (ii) qualunque società quotata alla borsa valori degli Stati Uniti d'America a condizione che questa società sia espressamente indicata in calce od in un'appendice di polizza; o
 - (iii) qualunque Ente No-Profit.
- 2.28 Spese di Rappresentanza Legale significa le spese legali non irragionevoli per le quali un Assicurato è giuridicamente obbligato e che sono state sostenute con il consenso scritto dell'Assicurato (che non includono stipendi, salari o altre remunerazioni di un qualunque Amministratore o Dirigente o Dipendente della Società) per l'assistenza legale in relazione ad un'indagine fino al sottolimito indicato al Punto 11 della Scheda di Polizza (questo sottolimito è parte integrante e non è in eccesso al Massimale indicato al Punto 3 della Scheda di Polizza), a condizione che queste spese non siano sostenute attraverso qualunque altra fonte assicurativa o di risarcimento eccetto l'anticipo o il rimborso di quanto la Società è obbligata o ammessa a pagare.
- 2.29 Titoli significa:
- (i) azioni o titoli del capitale sociale della Società;
 - (ii) qualunque strumento finanziario o riconoscimento di debito emesso dalla società comprese le obbligazioni, capitale obbligazionario, capitale a debito e titoli obbligazionari.
- 2.30 Trasformazione significa uno dei seguenti eventi:
- (i) la Contraente indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza si fonde o si consolida in un'altra entità giuridica; o
 - (ii) la Contraente indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza vende tutti o più del 90% dei suoi beni ("assets") ad una persona fisica o giuridica od a persone fisiche o giuridiche che agiscono insieme; o
 - (iii) qualunque persona fisica o giuridica o persone fisiche o giuridiche che agiscono insieme acquistano più del 50% del capitale sociale della Società indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza; o
 - (iv) qualunque persona fisica o giuridica o persone fisiche o giuridiche che agiscono insieme acquisiscono il controllo per la nomina della maggioranza degli Amministratori della Società indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza.

3. Esclusioni

L'Assicuratore non è obbligato a fare alcun pagamento per Perdite in relazione ad una qualsiasi Richiesta di Risarcimento od Indagine:

3.1 riferibile a:

- (i) qualunque azione ed/od omissione dolosa o fraudolenta commessa da un Assicurato; o
- (ii) qualunque profitto, vantaggio e/o utilità personale ottenuto da un Assicurato e di cui non aveva diritto; o
- (iii) guadagni ottenuti dall'Assicurato dall'acquisto o dalla vendita di Titoli della Società ai sensi della Sezione 16(b) del Securities Exchange Act del 1934 e successive modificazioni o disposizioni analoghe in altri ordinamenti;





DIRECTORS & OFFICERS

si precisa che:

- (a) questa esclusione si applicherà solo se questa condotta è accertata da un qualunque provvedimento giudiziale civile o penale, o da una pronuncia conseguente ad un procedimento alternativo di risoluzione delle controversie o per ammissione dello stesso Assicurato; e
- (b) ai fini di questa esclusione l'Atto Illecito di un Assicurato non sarà riferito ad un qualsiasi altro Assicurato; e
- (c) l'esclusione 3.1 (i) non si applicherà ai Costi di Difesa od alle Spese di Rappresentanza Legale relative ad un qualunque Richiesta di Risarcimento o indagine penale per "Corporate Manslaughter" (o una fattispecie equivalente in un altro ordinamento giuridico);

3.2 riferibile a:

- (i) qualunque lite o pendenza in corso od altri procedimenti (civili, penali, amministrativi o di autorità di vigilanza od indagini ufficiali) riguardanti la Società, una Società Partecipata od un Assicurato e notificati o comunque cominciati prima della data indicata al Punto 6 della Scheda di Polizza o riferiti o connessi agli stessi fatti o circostanze asserite nei procedimenti o nelle liti e pendenze già in corso;
- (ii) qualunque fatto di cui la Società o l'Assicurato erano a conoscenza o avrebbero dovuto ragionevolmente conoscere prima della data di decorrenza del Periodo di Assicurazione;
- (iii) qualunque fatto, circostanza, atto, omissione, Richiesta di Risarcimento, Atto Illecito o altra situazione già comunicata ad un precedente assicuratore od all'Assicuratore alla data di decorrenza del Periodo di Assicurazione;

- 3.3 (i) per danni a persone; o
(ii) per danni a cose, incluso l'Inquinamento;

si precisa che:

- (a) le esclusioni 3.3 (i) e 3.3 (ii) non si applicheranno a stress emozionale od offesa alla sensibilità nell'ambito di un Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro; e
- (b) le esclusioni 3.3 (i) e 3.3 (ii) non si applicheranno ai Costi di Difesa od alle Spese di Rappresentanza Legale relative a qualunque Richiesta di Risarcimento o procedimento penale per "Corporate Manslaughter" (o una fattispecie equivalente in un altro ordinamento giuridico);

3.4 riferibile a Società Controllate e Partecipate che abbiano il patrimonio netto negativo, siano insolventi od abbiano i presupposti di legge per l'avvio di una qualunque procedura concorsuale.

4. Condizioni

4.1 Limite di responsabilità

- (i) La somma indicata al Punto 3 della Scheda di Polizza è l'ammontare massimo che l'Assicuratore pagherà in forza della presente polizza, a prescindere dal numero delle Richieste di Risarcimento o delle Indagini o dal numero degli Assicurati che chiedono un risarcimento e dall'ammontare di ciascun Richiesta di Risarcimento o Indagine o da quando sono avanzati.
- (ii) L'ammontare massimo che l'Assicuratore pagherà per tutte le Perdite in relazione alle quali vi è un sottolimito indicato nella Scheda di Polizza o in una qualunque appendice, sarà quello specifico sottolimito (quel sottolimito sarà parte integrante e non in eccesso al Massimale indicato al Punto 3 della Scheda di Polizza), a prescindere dal numero delle Richieste di Risarcimento che ricadranno sotto questa polizza per quelle Perdite o dal numero degli Assicurati che potrebbero chiedere un risarcimento e dall'ammontare di ciascuna Richiesta di Risarcimento o da quando sono avanzati.
- (iii) Due o più Richieste di Risarcimento che si originano da uno stesso Atto Illecito o da una serie collegata di Atti Illeciti saranno considerate come una singola Richiesta di Risarcimento. Tutte queste Richieste di Risarcimento saranno trattate come avanzate per la prima volta quando è stata avanzata la prima Richiesta di Risarcimento. In caso di Indagine in relazione alla quale sono state pagate le Spese di Rappresentanza Legale, la predetta Indagine sarà considerata come avanzata per la prima volta quando l'Assicurato vi ha partecipato.

4.2 Franchigia e/o Scoperto

- (i) La franchigia e/o lo scoperto indicato al Punto 4 della Scheda di Polizza si applicherà a tutte le Perdite (eccetto i Costi di Difesa) per una Richiesta di Risarcimento per il quale l'anticipo o il rimborso da parte della Società è richiesto o è consentito in forza di leggi o validi accordi scritti o comunque a prescindere dal fatto che la Società anticipi o rimborsi l'Assicurato della predetta Perdita. La franchigia e/o lo scoperto rimarrà a carico della Società.





DIRECTORS & OFFICERS

- (ii) L'Assicuratore non è obbligato a pagare alcuna Perdita per una Richiesta di Risarcimento che ricade entro l'ammontare della franchigia e/o dello scoperto; si stabilisce che se la Società non è nelle condizioni di pagare l'ammontare della franchigia e/o dello scoperto per insolvenza, allora in forza di tutte le altre condizioni di polizza l'Assicuratore pagherà quella Perdita e si surrogherà nei diritti dell'Assicurato per il rimborso.

4.3 Richieste di Risarcimento ed Indagini

- (i) La Società o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente per iscritto all'Assicuratore qualsiasi Richiesta di Risarcimento od Indagine.
In caso di cessazione del Periodo di Assicurazione, la notifica deve essere fatta in ogni caso entro e non oltre 45 giorni dopo la cessazione del Periodo di Assicurazione, o, in caso di Richiesta di Risarcimento notificata all'Assicurato per la prima volta durante la Garanzia Postuma, se applicabile, non più tardi della cessazione della Garanzia Postuma.
- (ii) La Società e l'Assicurato devono dare all'Assicuratore tutte le informazioni, i documenti e l'assistenza che verrà richiesta. Tutte le informazioni ed i documenti dovranno essere spediti all'Assicuratore in viale Monza 258, 20128 Milano.
- (iii) Né la Società né l'Assicurato dovranno fare alcunché per pregiudicare i diritti dell'Assicuratore né ammettere alcuna responsabilità, definire una Richiesta di Risarcimento o pagare Costi di Difesa e Spese di Rappresentanza Legale senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. L'Assicuratore avrà in qualunque momento il diritto, ma non il dovere, di affiancarsi nella difesa o nella definizione di una Richiesta di Risarcimento o nel procedimento relativo alle Spese di Rappresentanza Legale e l'Assicurato ha il dovere di informare l'Assicuratore in relazione all'azione che vorrebbe portare avanti con riferimento alla predetta Richiesta di Risarcimento o alle Spese di Rappresentanza Legale.
- (iv) In caso di contrasto tra l'Assicuratore e l'Assicurato e/o la Società se accettare una proposta transattiva o se continuare a difendere una Richiesta di Risarcimento (prendendo in considerazione le probabilità tra il difendere o il transare la Richiesta di Risarcimento), l'Assicuratore potrà chiedere un parere legale ad un professionista od ad un collegio arbitrale. La decisione sarà vincolante per l'Assicuratore e l'Assicurato e/o la Società, che dovranno agire di conseguenza in relazione alla proposta transattiva o a seconda del caso continuando o meno a difendere l'azione.
- (v) Se durante il Periodo di Assicurazione o la Garanzia Postuma qualora applicabile la Società o un Assicurato dovessero venire a conoscenza di una circostanza che potrebbe dare origine ad una Richiesta di Risarcimento e durante questo periodo dovessero notificare quanto sopra all'Assicuratore, la Richiesta di Risarcimento che poi dovesse originarsi nei confronti di un Assicurato sarà ai fini della presente polizza considerata come notificata durante il Periodo di Assicurazione o di Garanzia Postuma qualora applicabile. La comunicazione di questa circostanza deve descrivere il più precisamente possibile tutti i fatti ed i dettagli comprese le ragioni che anticiperebbero una Richiesta di Risarcimento con novizia di particolari in merito a date, persone coinvolte e una stima del potenziale danno.
- (vi) Se durante il Periodo di Assicurazione la Società o un Assicurato dovessero venire a conoscenza di qualunque circostanza che potrebbe dare origine ad una Indagine e durante questo periodo dovessero notificare quanto sopra all'Assicuratore, l'Indagine che poi dovesse essere promossa nei confronti di un Assicurato sarà ai fini della presente polizza considerata come notificata durante il Periodo di Assicurazione. L'informazione di questa circostanza deve descrivere il più precisamente possibile i fatti ed i dettagli comprese le ragioni che anticiperebbero un'Indagine.

4.4 Anticipo dei Costi di Difesa ed allocazione della Perdita

- (i) L'Assicuratore anticiperà i Costi di Difesa ogni qualvolta verranno a maturazione, dietro presentazione di regolare fattura, prima del pagamento o della definizione finale di una Richiesta di Risarcimento e anticiperà le Spese di Rappresentanza Legale; si stabilisce che:
 - (a) questi Costi di Difesa o Spese di Rappresentanza Legale sono sostenuti con il consenso scritto dell'Assicuratore; e
 - (b) questi anticipi da parte dell'Assicuratore saranno restituiti nel caso in cui l'Assicurato non avesse diritto al pagamento della Perdita o di parte di essa in forza della presente polizza (il Massimale indicato al Punto 3 della Scheda di Polizza sarà ridotto del relativo ammontare fintanto che non saranno stati restituiti all'Assicuratore).
- (ii) L'Assicuratore anticiperà i Costi di Difesa che la Società omette di anticipare o rimborsare quando questa omissione è dovuta solamente all'insolvenza della Società.
- (iii) In caso di:
 - (a) una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato che non è interamente coperta dalla presente polizza; e/o
 - (b) una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato che è anche rivolta nei confronti della Società e/o una o più persone che non sono Assicurate;





DIRECTORS & OFFICERS

L'Assicuratore e l'Assicurato (e/o la Società se del caso) faranno quanto di meglio per determinare una giusta allocazione della Perdita coperta dalla presente polizza e della perdita compresi i danni, l'accordo raggiunto, i costi di difesa e gli altri costi che non sono coperti.

- (iv) In caso di controversia sull'allocazione di cui al precedente paragrafo (iii), l'Assicuratore a sua discrezione o l'Assicurato (o la Società se del caso) dovranno sottoporre la controversia ad un collegio arbitrale così composto: un arbitro scelto dall'Assicurato (o la Società se del caso), un arbitro scelto dall'Assicuratore ed un terzo arbitro indipendente scelto dai primi due arbitri. L'arbitrato sarà regolato dalle norme previste dal codice di procedura civile.

4.5 Fusioni ed Acquisizioni

Se durante il Periodo di Assicurazione avviene una Trasformazione, allora:

- (i) la Società indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza dovrà darne notizia scritta all'Assicuratore entro 30 giorni dalla data della predetta Trasformazione; e
- (ii) la copertura assicurativa prestata dalla presente polizza si applicherà solo agli Atti Illeciti commessi prima dell'efficacia della predetta Trasformazione.

4.6 Altra assicurazione

Se in relazione ad una Richiesta di Risarcimento un Assicurato e/o la Società avessero (ai fini della presente copertura assicurativa) un'altra polizza di assicurazione (eccetto che per un'assicurazione in eccesso alla presente polizza), l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento della Perdita se non in eccesso al massimale che è o fosse prestato dall'altra polizza.

4.7 Surrogazione

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse effettuare un pagamento ai fini della presente polizza, l'Assicuratore sarà surrogato in tutti i diritti spettanti alla Società e all'Assicurato, e la Società e l'Assicurato dovranno cooperare con l'Assicuratore nel garantire i predetti diritti. Né la Società né l'Assicurato dovranno fare alcunché per pregiudicare la possibilità dell'Assicuratore di esercitare i predetti diritti.

L'Assicuratore non dovrà esercitare i diritti di surrogazione nei confronti di un Assicurato a meno che sia accertato che questo Assicurato ha intenzionalmente commesso un atto doloso o si è procurato qualunque profitto o vantaggio al quale non aveva diritto.

4.8 Autorizzazione

La Contraente indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza agisce per conto degli Assicurati in relazione alla consegna o ricezione di una comunicazione di Richiesta di Risarcimento, il pagamento del premio e la restituzione del premio che dovesse essere fatta in forza della presente polizza, la negoziazione, l'accordo e l'accettazione delle appendici, e la consegna e la ricezione di un qualunque avviso in relazione alla presente polizza (ad eccezione della Garanzia Postuma qualora l'Assicurato avesse diritto a richiederla) e ciascun Assicurato accetta che la Società agisca in questo modo per suo conto.

4.9 Cessione di diritti di polizza

Nessun cambiamento, modifica o trasferimento di diritti sarà efficace ai fini della presente polizza se non espressamente riportato in un'appendice emessa dall'Assicuratore.

4.10 Interpretazione della polizza

Questa polizza è regolata dal diritto Italiano. L'Assicuratore e la Contraente stabiliscono che sottoporranno tutte le controversie relative al presente contratto, comprese quelle relative alla sua negoziazione, validità o efficacia, avanti al Tribunale di Milano.

4.11 Diritti dei terzi

Una persona fisica o giuridica che non è parte ai fini della presente polizza non ha alcun diritto in relazione alla stessa.

4.12 Proroga dell' Assicurazione e pagamento del premio

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita dalla Contraente all'Assicuratore o dall'Assicuratore alla Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

I premi devono essere pagati alla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agenti o Broker cui la polizza è assegnata.

5. Garanzia postuma

- (i) Se la Società indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza rifiuta di rinnovare la presente polizza, può dietro pagamento del premio indicato al Punto 10(a) della Scheda di Polizza estendere la copertura della presente polizza per un periodo di 36 mesi dalla data in cui il Periodo di Assicurazione è cessato, per qualunque Richiesta di Risarcimento notificato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato prima o durante la Garanzia Postuma, ma solo con riferimento agli Atti Illeciti commessi o che si presume siano stati commessi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione.





DIRECTORS & OFFICERS

- (ii) Se l'Assicuratore rifiuta di rinnovare la presente polizza, la Società indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza può dietro pagamento del premio indicato al Punto 10(b) della Scheda di Polizza estendere la copertura della presente polizza per un periodo di 36 mesi dalla data in cui il Periodo di Assicurazione è cessato, per qualunque Richiesta di Risarcimento notificata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato prima o durante la Garanzia Postuma, ma solo con riferimento agli Atti Illeciti commessi o che si presume siano stati commessi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione.
- (iii) Il diritto della Società di acquistare la Garanzia Postuma come sopra descritta deve essere esercitato con una comunicazione scritta all'Assicuratore entro 30 giorni dalla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, e avrà efficacia solo dietro pagamento del relativo premio.
- (iv) L'offerta dell'Assicuratore di rinnovare con termini, condizioni, massimale, sottolimiti o premio diversi da quelli in scadenza non costituirà rifiuto di rinnovo.
- (v) La Contraente non avrà il diritto di acquistare la Garanzia Postuma come sopra descritta nei seguenti casi:
 - (a) se vi è una Trasformazione; o
 - (b) se la copertura in forza della presente polizza è garantita in conformità agli articoli 7.3 o 7.4.
- (vi) L'Assicuratore non sarà obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione ad una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti di un Assicurato durante la Garanzia Postuma se in qualunque momento la Società stipula un'altra polizza di assicurazione per la responsabilità civile di amministratori e dirigenti che copra in tutto od in parte la Garanzia Postuma.

6. Dichiarazioni rese nel Questionario e responsabilità individuale

L'Assicuratore ha fatto affidamento sul Questionario nel fornire la copertura assicurativa prestata dalla presente polizza. Questo Questionario costituisce la base del presente contratto di assicurazione.

Tuttavia, il Questionario dovrà essere interpretato come una serie di differenti proposte da parte di ciascun Assicurato e con riferimento alle dichiarazioni ed ai particolari contenuti nel Questionario, nessuna dichiarazione o informazione di un Assicurato dovrà essere attribuita a qualunque altro Assicurato per stabilire se la copertura assicurativa è valida.

7. Estensioni

7.1 Società Controllate

- (i) La copertura assicurativa per gli Assicurati di una Società Controllata si applicherà solo con riferimento agli Atti Illeciti da loro commessi mentre questa società era una Società Controllata.
- (ii) La copertura assicurativa per gli Assicurati di una Società Controllata che ha cessato di essere Società Controllata prima o dopo la decorrenza della copertura di questa polizza si applicherà solo con riferimento agli Atti Illeciti da loro commessi mentre questa società era una Società Controllata.
- (iii) Se durante il Periodo di Assicurazione la Società indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza acquisisce o crea una Società Controllata che:
 - (a) aumenta il totale attivo dello stato patrimoniale della Società non oltre il Limite d'Acquisizione indicato al Punto 7 della Scheda di Polizza; e
 - (b) non ha sede negli Stati Uniti d'America; e
 - (c) i suoi Titoli non sono quotati e/o negoziati negli Stati Uniti d'America;allora la copertura assicurativa sarà estesa agli Assicurati di quella Società Controllata per le Richieste di Risarcimento conseguenti ad Atti Illeciti commessi alla data di o successivamente alla data di acquisizione o creazione, senza la necessità di comunicazione alcuna all'Assicuratore o del pagamento di un premio addizionale.
- (iv) Con il consenso dell'Assicuratore e dietro pagamento di un premio addizionale, la copertura assicurativa di questa polizza potrà essere estesa ai soggetti indicati al Punto 2.3 delle Definizioni di una Società Controllata che non rientra nei parametri del predetto punto (iii) per un Atto Illecito commesso dopo l'acquisizione o la creazione della predetta Società Controllata.
- (v) Con il consenso dell'Assicuratore e dietro pagamento di un premio addizionale, la copertura assicurativa di questa polizza potrà essere estesa fino a ricomprendere gli Atti Illeciti commessi dai soggetti indicati al Punto 2.3 delle Definizioni di una Società Controllata prima dell'acquisizione della predetta Società Controllata da parte della Società.
- (vi) Se durante il Periodo di Assicurazione la Società vende o liquida una Società Controllata, la copertura assicurativa di questa polizza continuerà ad applicarsi (ferme restando le altre condizioni di polizza) alle persone che erano Assicurate della predetta Società Controllata prima della data di vendita o liquidazione per le Richieste di Risarcimento conseguenti ad Atti Illeciti commessi prima della vendita o della liquidazione.





DIRECTORS & OFFICERS

7.2 Amministratori indipendenti

Nel caso in cui questa polizza fosse annullata dall'origine o dal momento in cui venissero accertate variazioni di rischio per atti fraudolenti, omissioni, false dichiarazioni o tentativi di inganno da parte della Società o da parte di uno o più Assicurati, l'Assicuratore manterrà la copertura assicurativa in essere a favore di ciascun amministratore indipendente che è considerato Assicurato ai fini della presente polizza fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione a meno che l'Assicuratore sia in grado di dimostrare che il predetto amministratore indipendente era implicato o consapevole di ciascuno dei predetti atti fraudolenti, omissioni, false dichiarazioni o tentativi di inganno.

7.3 Amministratori o Dirigenti Ritirati

Nel caso in cui questa polizza non fosse rinnovata o sostituita con qualunque altra polizza di responsabilità civile di Amministratori e Dirigenti, la copertura assicurativa fornita dalla presente polizza sarà nei limiti del Massimale indicato al Punto 3 della Scheda di Polizza estesa a risarcire qualunque Amministratore o Dirigente della Società che per qualunque ragione ha cessato dal proprio incarico prima della data del predetto non-rinnovo in relazione a Richieste di Risarcimento notificate nei confronti delle predette persone per i 5 (cinque) anni immediatamente successivi la data del non-rinnovo.

7.4 Fusioni ed Acquisizioni: run-off

Nel caso in cui avvenisse una Trasformazione, allora l'Assicuratore potrà estendere la copertura assicurativa in relazione alle Richieste di Risarcimento notificate per la prima volta nei confronti di un Assicurato entro un periodo di 60 (sessanta) mesi dalla data di cessazione del Periodo di Assicurazione e che originano da Atti Illeciti commessi prima della data della predetta Trasformazione, ma questa estensione di copertura sarà disponibile solo se l'Assicuratore decidesse discrezionalmente di concederla, ed a condizione che vengano accettati i termini, le condizioni, le esclusioni od il premio che fossero richiesti. Nel caso in cui la copertura assicurativa fosse così estesa, si dovrà valutare se le clausole 5 e 7.1 dovranno essere cancellate dalla polizza con effetto dalla data della predetta Trasformazione.

7.5 Amministratori e Dirigenti delle Società Partecipate

- (i) La copertura assicurativa della presente polizza è estesa (ferme restando le condizioni, il Massimale aggregato ed i termini della presente polizza) agli Amministratori e Dirigenti che:
 - (a) alla data di decorrenza del Periodo di Assicurazione sono stati incaricati dalla Società di svolgere il ruolo di Amministratori o Dirigenti di una Società Partecipata; o
 - (b) durante il Periodo di Assicurazione saranno incaricati dalla Società di svolgere il ruolo di Amministratori o Dirigenti di una Società partecipata.
- (ii) La copertura assicurativa della presente polizza è inoltre estesa (ferme restando le condizioni, il Massimale aggregato ed i termini della presente polizza) agli Amministratori e Dirigenti della società che dietro specifica richiesta della Società siano o diventino Amministratori, Dirigenti, fiduciari, o figure equivalenti in qualsiasi Ente No-Profit.
- (iii) La copertura assicurativa di cui ai punti (i) o (ii) sarà in eccesso a qualunque rimborso previsto dalla Società Partecipata o Ente No-Profit.
- (iv) La copertura assicurativa di cui ai punti (i) o (ii) sarà espressamente in eccesso a qualunque valida ed efficace polizza di responsabilità civile di Amministratori e Dirigenti in forza presso la Società Partecipata per i suoi Amministratori e Dirigenti. Se la predetta assicurazione fosse fornita dall'Assicuratore o da qualunque altra società del gruppo ACE (o sarebbe fornita se non fosse per l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto o dell'esaurimento del massimale), allora il Massimale aggregato complessivo per tutte le Perdite coperte in virtù della presente estensione dovrà essere ridotto dell'ammontare pagato a beneficio degli Amministratori e Dirigenti della Società Partecipata dall'altra assicurazione fornita dalla ACE alla Società Partecipata.

7.6 "Corporate Manslaughter"

- (i) Soggetta al punto (ii) sottostante, la copertura assicurativa della presente polizza è estesa (ferme restando le condizioni, il Massimale aggregato ed i termini della presente polizza) ai Costi di Difesa o alle Spese di Rappresentanza Legale relative ad una Richiesta di Risarcimento od una indagine penale per "Corporate Manslaughter" (o fattispecie equivalente in altre giurisdizioni).
- (ii) Nel caso in cui quanto previsto dal presente articolo fosse coperto da qualunque altra polizza di assicurazione, allora questa polizza si applicherà solo in eccesso ad una qualunque altra valida ed efficace assicurazione.

7.7 Acquisizione da parte del management ("management buy-out")

Nel caso in cui una Società Controllata della Società cessasse di essere posseduta dalla Società come conseguenza di un'acquisizione da parte del suo esistente management, l'Assicuratore accetta di mantenere la copertura assicurativa a favore della predetta Società Controllata per un periodo di 30 giorni dalla data dell'acquisizione per Atti Illeciti commessi successivamente all'acquisizione. Questa estensione non si applicherà laddove c'è un'altra copertura assicurativa in corso che fornisce copertura in relazione ai predetti Atti Illeciti.





DIRECTORS & OFFICERS

7.8 Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori

La definizione di Perdita è estesa (ferme restando le condizioni, il Massimale aggregato ed i termini della presente polizza) fino ad includere i Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, nei limiti in cui l'assicurazione delle predette responsabilità non fosse vietata dalla legge, quando la Società fosse insolvente e/o coinvolta in una qualunque procedura concorsuale ed esistesse una responsabilità personale degli Amministratori, Dirigenti o Dipendenti. Questa copertura assicurativa si applicherà entro il sottolimito aggregato indicato al Punto 13 della Scheda di Polizza (questo sottolimito sarà parte integrante e non in eccesso al Massimale indicato al Punto 3 della Scheda di Polizza).

7.9 Spese di pubblicità

La definizione di Perdita è estesa (ferme restando le condizioni, il Massimale aggregato ed i termini della presente polizza) fino ad includere le spese sostenute dall'Assicurato o dalla Contraente, in nome e per conto dell'Assicurato, per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria a fronte di una Richiesta di Risarcimento resa pubblica con qualunque mezzo. Questa copertura assicurativa si applicherà entro il sottolimito aggregato indicato al Punto 14 della Scheda di Polizza (questo sottolimito sarà parte integrante e non in eccesso al Massimale indicato al Punto 3 della Scheda di Polizza).

8. Azionisti e soci

Ai sensi della presente copertura assicurativa è considerato terzo qualunque azionista o socio della Società salvo il caso in cui lo stesso abbia deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che sono all'origine della Richiesta di Risarcimento.

E' altresì considerata terza la Società quando agisce in seguito all'azione sociale di responsabilità deliberata dall'assemblea degli azionisti o soci, purché gli stessi non abbiano deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che sono all'origine della Richiesta di Risarcimento.

Si precisa infine che con riferimento agli Assicurati diversi dagli Amministratori, la Società è considerata terza quando la Richiesta di Risarcimento nei confronti dei predetti Assicurati diversi dagli Amministratori è approvata e/o ratificata dal consiglio di amministrazione nel rispetto ed esercizio dei poteri conferitigli.

9. Esclusione della responsabilità civile professionale

Di comune accordo tra le parti si conviene che la presente polizza non opera per le Richieste di Risarcimento derivanti da, connesse con, o attribuibili all'esecuzione e/o mancata esecuzione di servizi professionali da parte della Società e/o dell'Assicurato, od a qualsiasi errore ed/od omissione reale o presunta relativa a servizi professionali resi dalla Società e/o dall'Assicurato.

la Contraente

in nome e per conto degli Assicurati
